

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i. ;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/09/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 18/09/2015 al n. 120392, con la quale il Sig. Craparo Domenico, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 18/02/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il Sig. Craparo Domenico, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 18/02/2017;
- VISTA la nota prot. n. 5307 del 30/01/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13958 del 06/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 01/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 1339 del 28/07/1983, registrato alla Corte dei Conti il 28/05/1984 reg. 6 fgl. 239 con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 01/08/1983 nella qualifica di "Agente Tecnico Custode", assumendo effettivo servizio in data 02/07/1984;
- VISTO il D.D.G. n. 5248 del 17/05/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1801 il 28/06/2004 con il quale il Sig. Craparo Domenico ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è collocato nella categoria "C 4" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile;
- VISTO lo Stato matricolare militare;

ACCERTATO che il Sig. Craparo Domenico nato a Favara (Ag) il 18/07/1951, alla data del 28/02/2017, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 07 e giorni 14 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/07/1984 al 28/02/17	32	7	27
Servizio Militare	2	2	3
Totale	34	10	0

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 1/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Craparo Domenico nato a Favara (Ag) il 18/07/1951, categoria "C", e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

Palermo, li - 9 FEB 2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Antonio Lo Monaco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri



IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco